

Codice DB1804

D.D. 16 dicembre 2010, n. 1460

Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, art. 7. Programma di interventi, per l'anno 2010, a favore di Enti e Associazioni per la riscoperta e la valorizzazione delle rievocazioni storiche del Piemonte. Domande non ammesse a finanziamento.

La legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 49, all'articolo 7 prevede che la Giunta regionale, attraverso l'Assessorato competente possa assumere proprie iniziative di rilievo regionale o nazionale in ordine alle attività culturali regolate dalla legge stessa.

In applicazione della sopra citata legge, da diversi anni la Regione Piemonte adotta un programma di interventi a favore di Enti e Associazioni per la riscoperta e la valorizzazione delle rievocazioni storiche del Piemonte.

Anche per l'anno 2010 sono pervenute a questa Direzione domande di contributo, da parte di Enti e Associazioni, riconducibili alle tematiche sopra illustrate, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 58/78, e, con determinazione n. 1389 del 7 dicembre 2010, è stato approvato un programma di interventi per la promozione e la valorizzazione di tali attività.

Al termine dell'istruttoria condotta, non è possibile ammettere al contributo ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, per l'anno 2010, gli Enti e le Associazioni riportati nell'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni espresse nell'allegato medesimo.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali", come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 49, ed in particolare l'articolo 7;

visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", articoli 17 e 18;

vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, "Ordinamento Contabile della Regione Piemonte";

visto il Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)";

vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21 gennaio 2008 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione spesa";

vista la legge regionale 1° giugno 2010, n. 14, "Legge finanziaria per l'anno 2010";

vista la legge regionale 1° giugno 2010, n. 15, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012";

vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 18, "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010";

vista la D.G.R. n. 48-12423 del 26 ottobre 2009 "Programma di Attività 2009-2011 della Direzione Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. Approvazione";

determina

- di non ammettere a contributo nell'ambito del programma di interventi ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, per l'anno 2010, per la riscoperta e la valorizzazione delle rievocazioni storiche del Piemonte, gli Enti e le Associazioni di cui all'allegato della presente determinazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, per le motivazioni per ciascuno espresse nell'allegato stesso.

A ciascuno degli Enti di cui all'allegato elenco sarà data formale comunicazione della non ammissione al contributo e delle relative motivazioni.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore
Maria Virginia Tiraboschi

Allegato (omissis)